



COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA

ORDINANZA N. 1

Li: 31.03.2026

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE SU TRATTO DI STRADA INTERPODERALE MUSTINI CASTELLELCE

IL SINDACO

DATO ATTO che le abbondanti precipitazioni stanno causando difficoltà alla circolazione lungo la Strada Castellelce;

DATO ATTO che il Comune di Tavenna è collegato alla predetta strada tramite la Strada Interpodereale denominata Mustini- Castellelce;

DATO ATTO che la Regione Molise SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DEL MOLISE, ha diramato AVVISO DI ALLERTA Doc. CFD_MOL del 31/03/2026 n. 32, dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo 2026, e per le successive 36-48 ore, prevedendo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica;

RAVVISATA la necessità di evitare pericoli legati alla circolazione e di consentire la stessa, in condizioni di assoluta sicurezza.

VISTO l'Art. 6, comma 4°, lett. a) e b), e comma 5° lett. d), e l'Art. 7, comma 1°, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285 - Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

ORDINA

- 1. la chiusura temporanea al traffico veicolare** con divieto di transito, su tutto il tratto di strada Interpodereale denominata Mustini- Castellelce;
- all' Ufficio tecnico, di provvedere a tutte le segnalazioni occorrenti, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, e all' installazione di tutta la segnaletica temporanea indicante i divieti;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito informatico comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di CAMPOBASSO o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Paolo CIRULLI